



1970 1/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

firdina

R.G.N. 5457/2009

Cron. 19701

Rep. 6700

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Primo Presidente f.f. - Ud. 19/01/2010
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione - PU
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5457-2009 proposto da:

2010
43
VALTULINI ANGELO (VLTNGL47R11C618G), ARRIGHETTI FAUSTA
(RRGFST53B55C618R), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato
GELERA GIORGIO, che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato CINQUETTI DIEGO, per delega a

marginale del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MARCONI ALFREDO (MRCLRD45A16L276B), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato IVELLA ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENDINELLI PAOLO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;


- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, A.INT.PRO.LA.CA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 985/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/10 dal Cons. Dott. GIUSEPPE SALME';
uditi gli avvocati Diego CINQUETTI, Enrico IVELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento del secondo e terzo con cassazione senza rinvio e rigetto della domanda; assorbito il quarto; rigetto del ricorso incidentale.



Svolgimento del processo

Alfredo Marconi il 28 giugno 1994 ha citato davanti al tribunale di Brescia i coniugi Angelo Valtulini e Fausta Arrighetti, nonchè l'Eima, già Aima e poi Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ed inoltre l'Associazione di produttori Aintprolaca, chiedendo che si accertasse la persistenza della sua qualità di titolare di una quota-latte di ql. 3.300, anche dopo il 1993, quando aveva alienato a detti coniugi alcuni fondi agricoli (con annessi fabbricati rurali), ma non le vacche sugli stessi allevate. L'attore ha inoltre richiesto la condanna dei medesimi coniugi al risarcimento del danno, per aver indebitamente ottenuto con atti fraudolenti la loro iscrizione nell'elenco e nel bollettino degli assegnatari di quote-latte. Il tribunale ha respinto entrambe le domande.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 gennaio 2004, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla prima domanda, rilevando che la stessa si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo, devolute alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto denuncia errori di organi amministrativi nell'apprezzamento dei documenti negoziali influenti per la formazione dei bollettini periodici dei produttori di latte assegnatari di quote e ha respinto la seconda domanda, considerando che non risultavano dimostrati i fatti adottati a base della pretesa risarcitoria.

Con sentenza del 12 dicembre 2006, n. 26421 queste sezioni unite hanno cassato la sentenza di merito dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente alla titolarità della quota-latte, in quanto la stessa non mette in discussione provvedimenti relativi all'attribuzione delle quote-latte, ovvero alla determinazione dei diritti di prelievo supplementare (in caso di consegne in eccedenza rispetto alle quote medesime), ma contesta l'interpretazione del contratto di vendita, in esito alla quale l'Agea ha ravvisato il verificarsi di trasferimento di azienda agricola, con conseguenziale subingresso dell'acquirente nella quota di pertinenza del venditore e connessa variazione nei relativi elenchi. La cassazione ha riguardato anche la statuizione attinente alla domanda di risarcimento del danno, in quanto, solo dopo l'accertamento dell'eventuale diritto dell'istante di conservare la titolarità della quota-latte assumerebbe concreta rilevanza il quesito del verificarsi di lesione del diritto stesso e di pregiudizio risarcibile.

Con atto di citazione del 12 febbraio 2007 il Marconi ha riassunto il procedimento. L'Agea ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. I coniugi Valutilini, dopo essere stati dichiarati contumaci, si sono costituiti in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per insufficienza del termine a comparire e

chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio o, in subordine, il rigetto delle domande.

Con sentenza del 17 novembre 2008 la corte d'appello di Brescia, dichiarato il difetto di legittimazione dell'Agea ha altresì dichiarato la titolarità esclusiva del Marconi sulla quota-latte a lui assegnata con certificazione del 31 marzo 1993 e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto dei coniugi Valtulini di disporre di tale quota-latte, compensando interamente le spese dei precedenti giudizi in considerazione della reciproca soccombenza, della complessità dei problemi derivanti dalla legislazione in materia di quote-latte e della assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali.

La corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha osservato che nella specie trovano applicazione le norme anteriori all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 353 del 1990, e pertanto il termine a comparire, era quello di sessanta giorni, ampiamente rispettato. Comunque, ove fosse stata applicabile la nuova disciplina la nullità derivante dall'assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni sarebbe stata sanata con effetto retroattivo con la costituzione dei convenuti.

Quanto alla domanda relativa all'accertamento della titolarità della quota-latte la corte d'appello ha osservato che non aveva formato oggetto di contestazione l'affermazione del tribunale

di Brescia secondo la quale il Marconi non avrebbe ceduto ai coniugi Valtulini l'intera azienda agricola, ma solo i terreni e le relative pertinenze, e che, comunque, sia dall'atto scritto di cessione che dalle testimonianze emergeva che gli animali da latte erano stati esclusi dalla cessione stessa. Era peraltro inammissibile, perché nuova, la domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia degli atti di disposizione della quota-latte che sarebbero stati compiuti dai coniugi Valtulini.

In ordine al rigetto della domanda risarcitoria la corte territoriale ha affermato che non erano state allegate né provate specifiche condotte fraudolente dei convenuti dirette a ottenere l'assegnazione della quota-latte, non potendosi ritenere in *re ipsa* il dolo, né sussistendo nesso causale tra i danni lamentati e le condotte dei privati, dovendo tale danno rapportarsi piuttosto alla modificazione della titolarità della quota-latte operata dalla pubblica amministrazione. Infine la corte ha anche osservato che non era stata provata neppure l'esistenza dei danni emergenti (avendo il Marconi ceduto a terzi le mucche) o del lucro cessante.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia i coniugi Valtulini hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Marconi resiste con controricorso e ha

proposto ricorso incidentale affidato a due motivi ai quali resistono i ricorrenti con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.

1. Con il primo motivo, deducendo l'errata interpretazione degli articoli 163 bis e 164 c.p.c., in relazione all'art. 2, 4° comma della legge n. 263 del 2005 i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia rigettato l'eccezione di nullità della citazione in riassunzione per insufficienza del termine a comparire, sostenendo che nella specie dovrebbe trovare applicazione il termine di novanta giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. come modificato con l'art. 2, 1° comma lettera g) della legge n. 263, in quanto il procedimento di rinvio, da considerare autonomo rispetto al giudizio precedente, è iniziato successivamente al 1° marzo 2006. Inoltre, la costituzione nel giudizio di rinvio degli attuali ricorrenti, avvenuta oltre il termine fissato per la riassunzione, avrebbe avuto effetti sananti solo *ex nunc* e pertanto non avrebbe impedito l'estinzione del giudizio di rinvio.

Il motivo non è fondato.

L'art. 2, 2° comma della legge n. 263 del 2005, dettando la disciplina transitoria, prevede espressamente che le modificazioni introdotte "si applicano ai procedimenti

instaurati successivamente" all'entrata in vigore. La distinzione che i ricorrenti pretendono di operare tra le nozioni di "cause" e di "procedimenti", allo scopo di sostenere che, stante l'autonomia del giudizio di rinvio, la nuova disciplina sarebbe applicabile nella specie, per essere stata la citazione in riassunzione notificata il 15 febbraio 2007, non è condivisibile.

A parte, infatti, che l'autonomia del giudizio di rinvio in realtà altro non è che autonomia di una "fase" dell'intero giudizio e che è stata affermata (cass. n. 1824/2005, 13833/2002) con riferimento al giudizio di rinvio proprio, conseguente cioè alla cassazione di capi di merito e non, come è avvenuto nella specie, a quello che consegue alla cassazione per ragioni processuali, non può dubitarsi che il procedimento nell'ambito del quale si svolge il giudizio di rinvio resta unico, anche se si articola in fasi diverse, ognuna soggetta alla propria disciplina. Pertanto il termine a comparire era nel caso di cui si tratta quello previsto dalla normativa precedente e cioè di sessanta giorni, termine che risulta ampiamente rispettato.

2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato l'atto di cessione dell'azienda, prendendo in considerazione i singoli beni che la componevano e che il Marconi aveva ceduto a terzi

la mandria di bovine da latte con ciò dimostrando di sapere che non aveva più diritto a produrre latte secondo la disciplina vigente.

Il motivo è inammissibile perché si risolve in una critica del giudizio di fatto correttamente e sufficientemente motivato dalla corte territoriale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo il vizio di omessa pronuncia e difetto di motivazione, lamentano che la corte d'appello non abbia pronunciato sull'eccezione di decadenza dalla quota latte dagli stessi proposta nel giudizio di primo grado e accolta dal tribunale, ma oggetto di appello da parte del Marconi, che ha riproposto la censura nel giudizio di rinvio.

Anche a voler superare l'eccessiva genericità del quesito conclusivo del motivo, lo stesso appare comunque infondato perché in realtà la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso l'eccezione affermando che il Marconi era titolare esclusivo della quota latte

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Marconi, deducendo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia respinto la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione della quota latte, pretendono una prova positiva del danno, imputabile ai cessionari e non alla

pubblica amministrazione, danno che invece era in *re ipsa*, e richiedendo altresì la prova degli artifici e dei raggiri da parte dei cessionari, impossibile da dare dopo sedici anni dagli eventi.

Il motivo è inammissibile perché si risolve in una critica al giudizio di merito correttamente e sufficientemente motivato.

5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta che la corte territoriale abbia compensate lo spese non ostante la sostanziale soccombenza di coniugi Valtulini-Arrighetti.

La corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese con la reciproca soccombenza e la complessità della disciplina sostanziale applicabile che ha dato luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

La motivazione appare sufficiente e giuridicamente corretta.


Attesi gli alterni esiti delle diverse fasi del giudizio sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2010 nella camera di consiglio delle sezioni unite civili.


L'estensore



D. GIANNETTINI
Giovanni Giannettini



Il presidente



Depositata in Cancelleria
17 SET. 2010
cogn.
IL CANCELLIERE
Giovanni Giannettini

